



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 23 del 7 Agosto 2025

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI

➤ Si informa che il Presidente Federale, ha autorizzato il mutamento delle seguenti denominazioni sociali

vecchia denominazione sociale	nuova denominazione sociale	comune di residenza	data autorizzazione
A.S.D. VASTE POGGIARDO 91	A.S.D. POGGIARDO 91	Poggiardo (Le)	14/7/2025
A.S.D. SPORTING MANFREDONIA	A.S.D. PASSIONSPORT MANFREDONIA	Manfredonia (Fg)	14/7/2025
A.S.D. GRIMALTEAM C5	A.S.D. GRIMAL FUTSAL BARLETTA	Barletta (Bat)	18/7/2025
A.S.D. OLYMPIQUE SOCCER	A.S.D. OLYMPIQUE LECCE	Lecce	18/7/2025
A.S.D. SAN GUIDO DAMBLE	A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY	Lecce	21/7/2025

➤ Si informa che il Presidente Federale, ha approvato il mutamento e il trasferimento di sede sociale delle seguenti Società

vecchia denominazione sociale	nuova denominazione sociale	nuovo comune di residenza	data approvazione
A.S.D. NUOVA AVETRANA	A.S.D. FOOTBALL CLUB MANDURIA	Manduria (Ta)	9/7/2025
A.S.D. BITRITTO NORBA	A.S.D. NORBA CONVERSANO	Conversano (Ba)	4/8/2025 *in deroga*

➤ Si informa che il Presidente Federale, ha approvato il trasferimento di sede sociale delle seguenti Società

denominazione sociale	nuovo comune di residenza	data approvazione
A.S.D. POLISPORTIVA MESSAPIA	San Cassiano (Le)	21/7/2025

- Si informa che il Presidente Federale, ha approvato **le fusioni per incorporazione delle seguenti Società**

Società incorporante	Società incorporata	Società che prosegue l'attività nell'ambito della F.I.G.C.	data approvazione
A.S.D. ATLETICO TRICASE di Tricase (Le)	A.S.D. CITTA DI OTRANTO di Otranto (Le)	A.S.D. ATLETICO TRICASE di Tricase (Le) Matr. 964151	22/7/2025
A.S.D. MICHELE BIANCOFIORE di San Giovanni Rotondo (Fg)	A.S.D. ACADEMY ROCCO AUGELLI di San Giovanni Rotondo (Fg)	A.S.D. SAN GIOVANNI ROTONDO di San Giovanni Rotondo (Fg) Matr. 964165	25/7/2025

- Si informa che il Presidente Federale, ha accolto **le seguenti domande di affiliazione alla F.I.G.C.**

denominazione sociale	matricola	comune di residenza	data affiliazione
U.S.D. PALMARIGGI	964058	Palmariggi (Le)	9/7/2025
A.S.D. ATLETICO COPERTINO	964113	Copertino (Le)	11/7/2025
A.S.D. ADRIATICA BARLETTA A5	964106	Barletta (Bat)	11/7/2025
POLISPORTIVA SAN MARTINO A.S.D.	964103	Crispiano (Ta)	11/7/2025
A.S.D. PANNI	964086	Panni (Fg)	16/7/2025
A.S.D. TEAM CALCIO APRICENA	964158	Apricena (Fg)	16/7/2025
A.S.D. REAL PETRELLO	964170	Monteparano (Ta)	16/7/2025
A.S.D. ALL BLACK OSTUNI	964135	Ostuni (Br)	17/7/2025
A.S.D. ATLETICO FOGGIA	964219	Foggia	22/7/2025
A.S.D. VIRTUS RACALE	964248	Racale (Le)	23/7/2025
A.S.D. TEAM BARI FEMMINILE	964260	Bari	28/7/2025
A.S.D. HYRIA CALCIO	964338	Oria (Br)	30/7/2025
ALIXIAS ASD	964330	Alezio (Le)	30/7/2025
A.S.D. ATHLETIC FOOTBALL CAMPI	964206	Campi Salentina (Le)	30/7/2025
A.S.D. NEW CARPEDIEM SPORT BARLETTA	964403	Barletta (Bat)	5/8/2025
A.S.D. PUGLIESE	964411	Bitonto (Ba)	5/8/2025
A.S.D. POLISPORTIVA SAN CESARIO	964419	San Cesario di Lecce (Le)	6/8/2025

1.2. CIRCOLARE N. 1 AIA

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la circolare n. 1 dell'Associazione Italiana Arbitri.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA DEL 5 AGOSTO 2025

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1043 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele BITETTO, Emanuele CANONICO, Nicola CANONICO, Giuseppina LAZAZZARA e della società CALCIO FOGGIA 1920 SRL., avente ad oggetto la seguente condotta:

Michele BITETTO, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante del Calcio Foggia 1920 S.r.l., dal 08/09/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante del Calcio Foggia 1920 S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.:

A) la copia dell'atto di sottoscrizione delle quote da parte dell'acquirente, le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria dell'acquirente C.N. Football Club Sr.l., della sua controllante C.N. Holding S.r.l. del suo beneficiario effettivo sig. Canonico Nicola, non essendo risultato possibile, per l'istituto di credito di riferimento, produrre l'attestazione relativa alla classe di rating dell'acquirente, della sua controllante o del loro final owner e l'eventuale sottoposizione del sig. Nicola Canonico alla misura di prevenzione dell'avviso del Questore di cui al Libro I, Titolo I, Capo I, art. 3 del D.Lgs. n° 159 del 6 settembre 2011, circostanza di cui la Commissione ha appreso l'esistenza attraverso fonti aperte; a seguito di richiesta, con lettera del 27 settembre 2024, della Commissione, che ha concesso il termine

aggiuntivo ex art. 20 bis, comma 8 della N.O.I.F., la società sportiva ha trasmesso, con p.e.c. del 9 ottobre 2024, copia d'un precedente atto di sottoscrizione delle quote (perfezionatasi il 14 giugno 202), lettera di referenze datata 4 ottobre 2024, con la quale la Banca MPS attesta, con riferimento al signor Nicola Canonico di intrattenere da almeno due anni rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans), secondo i criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea, che non è stato destinatario di azioni esecutive o cautelari per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, tenuto conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile, nonché dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa, che il sig. Canonico, in relazione all'attività professionale o di impresa svolta, gode di ottimo merito creditizio e dichiarazione, in data 9 ottobre 2024, con la quale il legale rappresentante della società afferma che «il Sig. Nicola Canonico ha ricevuto notifica della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore, in virtù di un procedimento penale, tuttora allo stato embrionale di inizio della fase dibattimentale, per ipotesi di reato risalenti al lontano maggio 2019, sui quali vige la presunzione di innocenza fino al momento di eventuale sentenza definitiva e rispetto ai quali l'interessato ha da subito proclamato la sua assoluta estraneità. Al termine del giudizio, verrà formalizzata istanza di revoca di tale provvedimento»;

B) la documentazione idonea a comprovare i requisiti di onorabilità del sig. Nicola Canonico, socio unico della C.N. Holding S.r.L. (controllante al 100% il capitale dell'acquirente neocostituita), oltretutto legale rappresentante della società sportiva, risultato attinto - in violazione di quanto stabilito dal 5° comma, lett. B) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - da una misura di prevenzione, in un primo tempo non dichiarata in sede di autocertificazione;

C) la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative alla classe di rating dell'acquirente C.N. Football Club S.r.l. e/o della sua controllante al 100% C.N. Holding S.r.l.; D) la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative al sig. Nicola Canonico, loro beneficiario effettivo, essendosi limitato a certificare, per esso (in ottemperanza a una previgente versione dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.), che nel biennio precedente «non è stato destinatario ... di azioni esecutive cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa» e che in relazione all'attività professionale o di impresa svolta gode di «ottimo merito creditizio», senza fornire, tuttavia, indicazioni utili a consentire, come richiesto dal 6° comma, lett. A1), dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., una valutazione comparativa di equipollenza rispetto ai criteri di attribuzione delle classi di rating adottati dalle maggiori agenzie internazionali operanti nel settore;

Emanuele CANONICO, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Football Club S.r.l., socio unico, per ricostituzione del capitale con esercizio del diritto di opzione del Calcio Foggia 1920 S.r.l. perfezionatasi con atto in data 4 agosto 2024, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Football Club S.r.l., per non aver prodotto alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. la copia dell'atto di sottoscrizione delle quote da parte dell'acquirente C.N. Football Club S.r.l., le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria della stessa, non essendo risultato possibile, per l'istituto di credito di riferimento, produrre l'attestazione relativa alla classe di rating, e, pertanto, la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative alla classe di rating dell'acquirente C.N. Football Club S.r.l. ;

Nicola CANONICO, titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva Calcio Foggia 1920 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver prodotto, quale titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.:

1) le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria del beneficiario effettivo dell'atto di sottoscrizione delle quote sig. Canonico Nicola, non essendo risultato possibile, per l'istituto di credito di riferimento, produrre l'attestazione relativa alla classe di rating del final owner e l'eventuale sottoposizione del sig. Nicola Canonico alla misura di prevenzione dell'avviso del Questore di cui al Libro I, Titolo I, Capo I, art. 3 del D. Lgs. n° 159 del 6 settembre 2011, circostanza di cui la Commissione ha appreso

l'esistenza attraverso fonti aperte; a seguito di richiesta, con lettera del 27 settembre 2024, della Commissione, che ha concesso il termine aggiuntivo ex art. 20 bis, comma 8 della N.O.I.F., la società sportiva ha trasmesso, con p.e.c. del 9 ottobre 2024, copia d'un precedente atto di sottoscrizione delle quote (perfezionatasi il 14 giugno 202), lettera di referenze datata 4 ottobre 2024, con la quale la Banca MPS attesta, con riferimento al signor Nicola Canonico di intrattenere da almeno due anni rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans), secondo i criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea, che non è stato destinatario di azioni esecutive o cautelari per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, tenuto conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile, nonché dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa, che il sig. Canonico, in relazione all'attività professionale o di impresa svolta, gode di ottimo merito creditizio e dichiarazione, in data 9 ottobre 2024, con la quale il legale rappresentante della società afferma che "il Sig. Nicola Canonico ha ricevuto notifica della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore, in virtù di un procedimento penale, tuttora allo stato embrionale di inizio della fase dibattimentale, per ipotesi di reato risalenti al lontano maggio 2019, sui quali vige la presunzione di innocenza fino al momento di eventuale sentenza definitiva e rispetto ai quali l'interessato ha da subito proclamato la sua assoluta estraneità. Al termine del giudizio, verrà formalizzata istanza di revoca di tale provvedimento»

2) la documentazione idonea a comprovare i requisiti di onorabilità del sig. Nicola Canonico, socio unico della C.N. Holding S.r.L. (controllante al 100% il capitale dell'acquirente neocostituita), oltretutto legale rappresentante della società sportiva, risultato attinto - in violazione di quanto stabilito dal 5° comma, lett. B) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - da una misura di prevenzione, in un primo tempo non dichiarata in sede di autocertificazione;

3) la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative al sig. Nicola Canonico, loro beneficiario effettivo, essendosi limitato a certificare, per esso (in ottemperanza a una previgente versione dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.), che nel biennio precedente «non è stato destinatario ... di azioni esecutive cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa» e che in relazione all'attività professionale o di impresa svolta gode di «ottimo merito creditizio», senza fornire, tuttavia, indicazioni utili a consentire, come richiesto dal 6° comma, lett. A1), dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., una valutazione comparativa di equipollenza rispetto ai criteri di attribuzione delle classi di rating adottati dalle maggiori agenzie internazionali operanti nel settore;

Giuseppina LAZAZZARA, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Holding S.r.L., socio unico della C.N. Football Club S.r.L., socio unico, per ricostituzione del capitale con esercizio del diritto di opzione del Calcio Foggia 1920 S.R.L. perfezionatasi con atto in data 4 agosto 2024, in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver prodotto nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Holding S.r.L., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria della stessa, non essendo risultato possibile, per l'istituto di credito di riferimento, produrre l'attestazione relativa alla classe di rating, e, pertanto, la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative alla classe di rating della C.N. Holding S.r.L. controllante al 100% dell'acquirente C.N. Football Club S.r.L.

CALCIO FOGGIA 1920 SRL., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis del Codice di Giustizia Sportiva;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Michele BITETTO,
- Sig. Emanuele CANONICO,
- Sig. Nicola CANONICO,
- Sig.ra Giuseppina LAZAZZARA,
- Società CALCIO FOGGIA 1920 SRL., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Bitetto;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele BITETTO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Emanuele CANONICO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicola CANONICO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Giuseppina LAZZARA,
 - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società CALCIO FOGGIA 1920 SRL.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 75/AA DEL 5 AGOSTO 2025

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1124 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Eros DE SANTIS, Enrico SILLETTI, Francesco RIZZO, Antonino VIOLA e della società A.S.D. TEAM ALTAMURA SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Eros DE SANTIS, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Team Altamura S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Trapani – Team Altamura del 13 aprile 2025, consegnato, di rientro verso gli spogliatoi, la propria maglietta ad alcuni tifosi del Team Altamura che si erano arrampicati sulla rete di recinzione richiamando i giocatori sotto il settore, urlandogli di “non aver lottato per la maglia”, e ordinando loro di consegnargli le casacche con la minaccia al megafono di scavalcare la recinzione qualora non avessero ubbidito alla richiesta, sostenendo, altresì, di aver effettuato una lunga trasferta e gridando più volte la frase: “Vogliamo le magliette”;

Enrico SILLETTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Team Altamura S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Trapani – Team Altamura del 13 aprile 2025, consegnato, di rientro verso gli spogliatoi, la propria maglietta ad alcuni tifosi del Team Altamura che si erano arrampicati sulla rete di recinzione richiamando i giocatori sotto il settore, urlandogli di “non aver lottato per la maglia”, e ordinando loro di consegnargli le casacche con la minaccia al megafono di scavalcare la recinzione qualora non avessero ubbidito alla richiesta, sostenendo, altresì, di aver effettuato una lunga trasferta e gridando più volte la frase: “Vogliamo le magliette”;

Francesco RIZZO, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Team Altamura S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Trapani – Team Altamura del 13 aprile 2025, consegnato, di rientro verso gli spogliatoi, la propria maglietta ad alcuni tifosi del Team Altamura che si erano arrampicati sulla rete di recinzione richiamando i giocatori sotto il settore, urlandogli di “non aver lottato per la maglia”, e ordinando loro di consegnargli le casacche con la

minaccia al megafono di scavalcare la recinzione qualora non avessero ubbidito alla richiesta, sostenendo, altresì, di aver effettuato una lunga trasferta e gridando più volte la frase: "Vogliamo le magliette";

Antonino VIOLA, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Team Altamura S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 25, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Trapani – Team Altamura del 13 aprile 2025, consegnato, di rientro verso gli spogliatoi, la propria maglietta ad alcuni tifosi del Team Altamura che si erano arrampicati sulla rete di recinzione richiamando i giocatori sotto il settore, urlandogli di "non aver lottato per la maglia", e ordinando loro di consegnargli le casacche con la minaccia al megafono di scavalcare la recinzione qualora non avessero ubbidito alla richiesta, sostenendo, altresì, di aver effettuato una lunga trasferta e gridando più volte la frase: "Vogliamo le magliette";

A.S.D. TEAM ALTAMURA SSDARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, erano tesserati i predetti soggetti;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Eros DE SANTIS,
- Sig. Enrico SILLETTI,
- Sig. Francesco RIZZO,
- Sig. Antonino VIOLA,
- Società A.S.D. TEAM ALTAMURA SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Ninivaggi;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (una) giornata di squalifica e € 1.334,00 (mille trecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Eros DE SANTIS,
- 1 (una) giornata di squalifica e € 1.334,00 (mille trecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Enrico SILLETTI, · 1 (una) giornata di squalifica e € 1.334,00 (mille trecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Francesco RIZZO,
- 1 (una) giornata di squalifica e € 1.334,00 (mille trecentotrentaquattro/00) di ammenda per il Sig. Antonino VIOLA,
- € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società A.S.D. TEAM ALTAMURA SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. CIRCOLARE N. 25/2025 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Fiscale n. 84 del 17 giugno 2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, è stata pubblicata la Legge n. 108 del 30 luglio di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025, concernente "Disposizioni urgenti in materia fiscale", del quale è stata data notizia con la Circolare della LND n. 69 del 18 giugno 2025.

In sede di conversione in Legge, per quanto riguarda lo sport, è stato inserito l'art. 6-bis recante disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il comma 1 dell'articolo 6-bis prevede che: "Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, i Comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo Regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun Comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo Comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale".

Il comma 2 dello stesso articolo 6-bis stabilisce che: "Nelle more dell'attuazione del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lett. g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto Registro. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate".

L'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, al comma 1, che: "Sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: ... omissis.... lett. g) - gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i), del comma 1, dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali alle attività previste dalla medesima lett. i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200".

L'art. 1 del succitato Regolamento n. 200/2012 prevede che: "Ai fini del presente Regolamento si intende per: ... omissis...

m) - attività sportiva: attività rientrante nelle discipline riconosciute dal CONI svolte dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche non aventi scopo di lucro affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Il successivo articolo 6 del Regolamento stabilisce che: "Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio".

Per quanto riguarda le altre disposizioni, sono confermate quelle di cui al Decreto Legge n. 84 illustrate nella richiamata Circolare LND n. 69 del 18 giugno 2025.

In sede di conversione in Legge, sono stati aggiunti, tra l'altro, l'art. 12-ter, concernente l'imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamenti dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 e l'art. 13-bis, recante motivazioni delle esigenze di indagine o controllo nei verbali di accesso. Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali devono essere espressamente ed adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso.

2.2. NOTA DELLA SEGRETERIA

PORTALE SOCIETA' LND

Documenti da richiedere per il tesseramento dei calciatori SGS

Nuovo Italiano (non proveniente da Federazione estera)

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Fotocopia di un documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale (o equipollente);
- Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);
- Provvedimento autorità giudiziaria relativo alla nomina tutore (in caso di minore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai genitori);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Nuovo straniero D.lgs. 36/2021 (non proveniente da Federazione estera)

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Fotocopia di un documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale (o equipollente);
- Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);
- Attestato iscrizione scolastica: anno scolastico corrente ed anno scolastico precedente;
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi);
- Provvedimento autorità giudiziaria relativo alla nomina tutore (in caso di minore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai genitori);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) italiano presso stessa Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Certificato anagrafico plurimo (in caso eventuali variazioni dello stato anagrafico rispetto al primo tesseramento e solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) straniero (D.lgs. 36/2021 o che ha beneficiato di IUS SOLI) presso stessa Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo);
- Certificato anagrafico plurimo (in caso eventuali variazioni dello stato anagrafico rispetto al primo tesseramento e solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) straniero (tesserato precedentemente in base al Regolamento FIFA) presso stessa Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo);
- Certificato anagrafico plurimo (in caso eventuali variazioni dello stato anagrafico rispetto al primo tesseramento e solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi);
- Certificazione della Società che il primo tesseramento è avvenuto a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento Centrale.

Rinnovo (aggiornamento di posizione) italiano presso altra Società

Modulo di tesseramento;

Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);

Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);

Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);

Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) straniero (D.lgs. 36/2021 o che ha beneficiato di IUS SOLI) presso altra Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo);
- Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) straniero (tesserato precedentemente in base al Regolamento FIFA) presso altra Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo);
- Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi);
- Certificazione della Società che il primo tesseramento è avvenuto a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento Centrale.

Piccoli Amici/Primi Calci – Primo tesseramento e aggiornamento di posizione

(Calciatori in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva)

- Modulo di tesseramento;
- Certificato anagrafico plurimo.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

**LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI,
PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale), stagione sportiva 2025/2026.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 26 Febbraio 2025, preso atto delle disposizioni emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 340 del 25 Febbraio 2025 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani da tempo intrapresa dalle Società, in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D. nonché l'accordo stipulato tra tutti i Comitati Regionali dell'Area Sud, ha deliberato all'unanimità di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2025/2026, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2006 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2007 IN POI (ECCELLENZA);**
- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2005 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2006 IN POI (PROMOZIONE).**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2006 e 1° Gennaio 2007 (Eccellenza) e nati dal 1° Gennaio 2005 e 1° Gennaio 2006 (Promozione).

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'**art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

NESSUN OBBLIGO DI IMPIEGO DI GIOVANI CALCIATORI

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	1	2006	1	2007
COPPA ITALIA ECCELLENZA (Fase Reg.)	1	2006	1	2007
PROMOZIONE	1	2005	1	2006
COPPA ITALIA PROMOZIONE	1	2005	1	2006

3.2. CONSIGLIO DIRETTIVO

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

SOCIETÀ INATTIVE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 6/8/2025, ha constatato che la sotto indicata Società, alla data di chiusura delle iscrizioni (rif. C.U. n° 6 del 4/7/2025 e C.U. n° 15 del 25/7/2024) non ha provveduto a regolarizzare l'iscrizione ai Campionato di competenza (Campionato Regionale di Eccellenza) relativamente alla stagione sportiva 2025/2026:

- **A.S.D. AUDACE BARLETTA 1958** di Barletta (Bat) matricola **954086**

pertanto, visto l'art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., si propone alla Presidenza federale per la decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta società sono svincolati d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

SOCIETÀ INATTIVE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 6/8/2025, ha constatato che la sotto indicata Società, alla data di chiusura delle iscrizioni (rif. C.U. n° 6 del 4/7/2025 e C.U. n° 15 del 25/7/2024) non ha provveduto a regolarizzare l'iscrizione ai Campionato di competenza (Campionato Regionale di Eccellenza) relativamente alla stagione sportiva 2025/2026:

- **A.S.D. RINASCITA REFUGEES** di Copertino (Le) matricola **951950**

pertanto, visto l'art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., si propone alla Presidenza federale per la decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta società sono svincolati d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

SOCIETÀ RINUNCIATARIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 6/8/2025, ha preso atto della rinuncia a disputare il campionato di competenza, pervenuta in data odierna, a questo Comitato Regionale da parte della sotto indicata società:

- **A.S.D. SOCCER STORNARA** di Stornara (Fg) matricola **962955**

rinuncia al campionato di competenza (Campionato Regionale di Promozione) e richiesta di partecipazione al Campionato Provinciale di Terza Categoria, conservando l'anzianità federale e numero di matricola.

AMMISSIONI AI CAMPIONATI REGIONALI S.S. 2025/2026

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 6/8/2025 in considerazione della procedura attivata della F.I.G.C. con nota n. 2800 del 28 Luglio 2025, finalizzata a quanto previsto dall'art. 52 comma 10 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., relativamente all'iscrizione al Campionato Regionale di Eccellenza organizzato dal C.R. Puglia Stagione Sportiva 2025/2026 nonché a modifica di quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 23 (pag. 5) pubblicato in data 8/8/2024 ha deliberato all'unanimità quanto segue:

- di procedere al completamento dell'organico relativo al Campionato Regionale di Eccellenza stagione sportiva 2025/2026 costituito da un girone unico composto da 18 squadre; riservandosi altresì eventuale completamento dell'organico a n. 20 squadre in considerazione dell'iscrizione al Campionato Regionale di Eccellenza della Società autorizzata dalla FIGC e accreditata dal Comune di Taranto.
- di mantenere invariato il format della stagione sportiva 2024/2025 e di procedere al completamento dell'organico relativo al Campionato Regionale di Promozione stagione sportiva 2025/2026 costituito da due gironi composti da 18 squadre cadauno.

Questo Comitato Regionale

- in ottemperanza a quanto disposto sul Comunicato Ufficiale n° 23 pubblicato il 08.08.2024;
- esaminate per il Campionato di Promozione la **primaria e la ulteriore graduatoria di merito**, nonché per il Campionato di Prima Categoria le **graduatorie di merito** riportate sul Comunicato Ufficiale n° 308 pubblicato il 19.06.2024;
- tenuto conto dell'elenco delle Società che hanno presentato la domanda di ammissione ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione per la stagione sportiva 2025-2026 (riportata sul Comunicato Ufficiale n° 15 pubblicato il 25.7.2025);

ha proceduto al completamento degli organici del Campionato Regionale di Eccellenza e Promozione relativamente alla stagione sportiva 2025/2026, ammettendo agli stessi le seguenti società:

AMMISSIONE CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

posti n° 2

➤ PRIMARIA GRADUATORIA DI MERITO

- 1 941746 **U.S.D. BRILLA CAMPI** di Campi Salentina (Le)
la Società tra le tre perdenti i play-out di Eccellenza con il maggior numero di punti in classifica al termine del Campionato di competenza 2024/2025.
15° posto - punti 44 (cd. "Classifica avulsa")
- 2 952798 **A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO** di Mola di Bari (Ba)
la Società, fra le due vincenti i Play-Off del Campionato di Promozione (girone A e girone B), con il maggior numero di punti in classifica al termine del Campionato di competenza 2024/2025.

SOCIETÀ NON AMMESSE PER EUSARIMENTO POSTI DISPONIBILI

- 1 100 **U.G. MANDURIA SPORT** di Manduria (Ta)
la "seconda" Società tra le tre perdenti i play-out di Eccellenza con il maggior numero di punti in classifica al termine del Campionato di competenza 2024/2025.
15° posto - punti 44 (cd. "Classifica avulsa")
Domanda sub iudice per verifica amministrativa in corso
- 2 70058 **A.S.D. A. TOMA MAGLIE** di Maglie (Le)
la Società, fra le due vincenti i Play-Off del Campionato di Promozione (girone A e girone B), con il minor numero di punti in classifica al termine del Campionato di competenza 2024/2025.

L'ufficio amministrativo provvederà al riaccredito nel portafoglio iscrizioni dell'importo relativo all'Anticipo Iscrizione a Campionato Superiore "per le Società non ammesse per esaurimento posti disponibili.

AMMISSIONI CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE

posti n° 5

- 1 942078 **A.S.D. SQUINZANO CALCIO 1913** di Squinzano (Le)
Società **vincenti 2° turno play-off**
Posizione di classifica: secondo posto (punti in classifica 59) media punti 2,26
- 2 953009 **A.S.D. NOICATTARO** di Noicattaro (Ba)
Società **vincenti 2° turno play-off**
Posizione di classifica: secondo posto (punti in classifica 58) media punti 2,23
- 3 953341 **A.S.D. ATLETICO APRICENA** di Apricena (Fg)
Società **vincenti 2° turno play-off**
Posizione di classifica: terzo posto (punti in classifica 57) media punti 2,19
- 4 949968 **A.S.D. ATLETICO GARGANO** di Peschici (Fg)
Società **perdente 2° turno play-off**
Posizione di classifica: secondo posto (punti in classifica 60) media punti 2,30
- 5 916360 **A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE** di Rutigliano (Ba)
Società **perdente 2° turno play-off**
Posizione di classifica: terzo posto (punti in classifica 52) media punti 2,00

SOCIETÀ NON AMMESSE PER EUSARIMENTO POSTI DISPONIBILI

- 1 922694 **A.S.D. FOOTBALL TAVIANO** di Taviano (Le)
Società **perdente 1° turno play-off**
Posizione di classifica: terzo posto (punti in classifica 55) media punti 2,11

SOCIETÀ RETROCESSE AL CAMPIONATO INFERIORE (cit. C.U. CR Puglia n.23 del 8 agosto 2024 pag. 9)

- 1 940759 **A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO** di Crispiano (Ta)
Società **retrocessa (perdente i play-out)**
Posizione di classifica: quindicesimo posto (punti in classifica 29)

ANZIANITA' FEDERALE LND 8/7/2014
- 2 60005 **A.S.D. VEGLIE** di Veglie (Le)
Società **retrocessa (retrocessione diretta)**
Posizione di classifica: diciottesimo posto (punti in classifica 10)

ANZIANITA' FEDERALE LND 1/7/1983

SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO OVVERO NON RIENTRANTI TRA LE “PRIMARIE” GRADUATORIE DI MERITO

(cit. C.U. CR Puglia n.23 del 8 agosto 2024 pag. 9)

- 1 936826 **ASDAPS DON BOSCO MANDURIA 2012** di Manduria (Ta)
Società Campionato Prima Categoria - Girone C
Posizione di classifica: sesto posto (punti in classifica 47)

ANZIANITA' FEDERALE LND 17/10/2012

- 2 720276 **A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI** di Brindisi (Br)
Posizione di classifica: undicesimo posto (punti in classifica 17)

ANZIANITA' FEDERALE LND 25/07/2016

L'ufficio amministrativo provvederà al riaccredito nel portafoglio iscrizioni dell'importo relativo all'Anticipo Iscrizione a Campionato Superiore "per le Società non ammesse per esaurimento posti disponibili.

ORGANICO SOCIETÀ – AVENTI DIRITTO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riportano, qui di seguito, gli organici delle società aventi diritto ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione - stagione sportiva 2025/2026:

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

L'organico sarà composto da 18 squadre

1	935049	A.S.D.	ATLETICO ACQUAVIVA
2	934414	A.S.D.	ATLETICO RACALE
3	720586	S.S.D.	BISCEGLIE A R.L.
4	921828	US	BITONTO CALCIO SSDARL
5	941746	U.S.D.	BRILLA CAMPI
6	914722	SRL	BRINDISI FOOTBALL CLUB
7	922744	A.S.D.	CANOSA CALCIO 1948
8	938770	A.S.D.	CITTA DI GALLIPOLI
9	945949	A.S.D.	FOGGIA INCEDIT
10	944182	A.S.D.	GALATINA CALCIO
11	78843	A.S.D.	NOVOLI CALCIO 1942
12	936350	U.S.D.	NUOVA SPINAZZOLA
13	70782	A.S.D.	POLIMNIA CALCIO
14	917119	A.S.D.	SOCCER MASSAFRA 1963
15	943959	A.S.D.	TAURISANO 1939
16	72945	A.S.D.	UGENTO
18	954878	A.S.D.	UNIONE CALCIO
17	952798	A.S.D.	VIRTUS MOLA CALCIO

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE*L'organico sarà composto da 36 squadre*

1	70058	A.S.D.	A. TOMA MAGLIE
2	943023	A.S.D.	ARBORIS BELLÌ 1979
3	953341	A.S.D.	ATLETICO APRICENA
4	949968	A.S.D.	ATLETICO GARGANO
5	964151	A.S.D.	ATLETICO TRICASE
6	941687	A.S.D.	BORGOROSSO MOLFETTA
7	932640	SSDSRL	CALCIO S. PIETRO VERNOTICO
8	947620	A.S.D.	CANUSIUM CALCIO
9	962953	A.S.D.	CITTA DI CAROVIGNO 1949
10	945160	A.S.D.	COPERTINO CALCIO
11	943767	U.S.D.	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
12	922680	A.S.D.	COSMANO SPORT FOGGIA
13	917783	A.S.D.	DON UVA CALCIO 1971
14	21400	A.S.D.	GINOSA
15	952792	A.S.D.	LEVERANO FOOTBALL
16	942016	A.S.D.	LUCERA CALCIO
17	100	U.G.	MANDURIA SPORT
18	943774	A.S.D.	MESAGNE CALCIO 2020
19	947056		MOLFETTA CALCIO SSD ARL
20	953009	A.S.D.	NOICATTARO
21	920649	A.S.D.	NORBA CONVERSANO
22	962963	A.S.D.	OSTUNI CALCIO 24
23	953459	A.S.D.	POLIS BAGNOLO
24	955124	A.S.D.	REAL PUTIGNANO
25	912491	A.S.D.	REAL SITI
26	916360	A.S.D.	RINASCITA RUTIGLIANESE
27	936755	A.S.D.	SAN MARCO
28	75704	A.S.D.	SAN SEVERO CALCIO 1922
29	953981	A.S.D.	SAVA CALCIO
30	942078	A.S.D.	SQUINZANO CALCIO 1913
31	947962	A.S.D.	TERRE DI ACAYA E ROCA
32	954870	A.S.D.	VIGOR TRANI CALCIO
33	949849	F.C.D.	VIRTUS BISCEGLIE
34	945726	A.C.D.	VIRTUS LOCOROTONDO 1948
35	945605	POL.D.	VIRTUS MATINO
36	952800	A.S.D.	VIRTUS PALESE CALCIO

3.3. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE S.S. 2025/2026

Il Comitato Regionale Puglia L.N.D. ha deliberato le date di inizio dell'attività ufficiale della stagione sportiva 2025/2026:

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

Inizio della competizione:

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

Inizio della competizione:

DOMENICA 07 SETTEMBRE 2025

COPPA ITALIA ECCELLENZA (FASE REGIONALE)

Inizio della competizione:

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2025

COPPA ITALIA PROMOZIONE

Inizio della competizione:

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2025

LE DATE DI INIZIO DELLE ALTRE COMPETIZIONI UFFICIALI (CAMPIONATI DI PRIMA, SECONDA, TERZA CATEGORIA, JUNIORES, ALLIEVI, GIOVANISSIMI, COPPA PUGLIA DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA) SARANNO RESE NOTE CON UN PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all'acconto spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2025/2026.

Inoltre si comunica che gli estratti conto emessi dalla segreteria federale e quelli emessi da questo Comitato Regionale saranno consultabili dalle società nell' "area società".

PROCEDURA ISCRIZIONI

- **Richiedere l'iscrizione** al campionato di competenza o eventualmente selezionarlo da "aggiungi Campionato"
- Procedere alla **compilazione**, confermando o modificando il campo di gioco ed inserire eventuali desiderata;
- Selezionare modalità di pagamento **portafoglio iscrizioni** (le alternative erano valide fino alla dematerializzazione);
- **Rendere definitivo il documento:**
- Cliccare su **stampa CON FIRMA ELETTRONICA** e stampare;
- Completare con timbri e firme ove necessario (attenzione rigo accanto al nome)
- Tornare a **MENU ISCRIZIONI >RIEPILOGO COSTI > CLICCARE SU SCADENZIARIO** per ottenere il calcolo automatico della **PRIMA RATA**.
- Procedere con una richiesta di **ricarica del Portafoglio ISCRIZIONI** pari all'importo risultante nello scadenziario o totale riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo **Bonifico Bancario IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795** o Carta di Credito
- Una volta che la ricarica sarà convalidata (pallino verde 1-2 giorni da data bonifico, si sconsiglia MAV per tempistiche imprevedibili) il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – **pagamento documenti iscrizione da portafoglio** – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo e **confermare pagamento**).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, dal riepilogo costi fino a tutti gli allegati di cui si è creato il box, dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti.

La documentazione dovrà quindi essere **scannerizzata**, ciascun foglio caricato nell'apposito box nominale, **firmata tramite firma digitale**, quindi risulterà trasmessa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e la Segreteria del Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Entro il termine ultimo (perentorio) dell'iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2024/2025, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione.

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione), si fa presente che **il Comitato Regionale Puglia ha previsto delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all'atto dell'iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 30 % di quanto dovuto.**

In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 dicembre.

Prima rata: 100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e 30 % spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Seconda rata: Entro il 15 ottobre 2025 dovrà essere saldato il 40% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione

Terza rata: Entro il 15 dicembre 2025 dovrà essere saldato il 30% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. "acconto spese" per l'attività e l'organizzazione.

Il versamento degli importi di cui **al punto b)**, relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.**

Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 40% di quanto dovuto entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – **a pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro il termine ordinario fissato.

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, avranno la possibilità di **regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio successivamente pubblicato.**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2025/2026 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

- Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

1. RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO:

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l'iscrizione al campionato o ai campionati ai quali si intende partecipare secondo lo **SCADENZIARIO** presente nel portale.

2. CAMPO DI GIUOCO, DISPONIBILITÀ

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è **necessario** che per l'impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale**, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto**, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l'attestato di completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia domanda di deroga per la stagione sportiva 2025/2026.

La medesima domanda deve essere allegata al modulo d'iscrizione al campionato in questione.

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

COMITATO REGIONALE PUGLIA

QUOTE D'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE 2025/2026

APERTURA ISCRIZIONI 15 LUGLIO 2025

Si riportano di seguito le quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate IN TRE RATE (1^ RATA, 15 OTTOBRE, 15 DICEMBRE) con le modalità precedentemente indicate.

CAMPIONATO	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazio ne dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO 1^RATA	TERMINE PERENTORIO
1 ^a CATEGORIA	300,00	1.900,00	130,00	1.800,00	02/09/2025	
2 ^a CATEGORIA	300,00	1.200,00	90,00	1.300,00	02/09/2025	
3 ^a CATEGORIA	300,00	700,00	90,00	800,00	20/09/2025	
REG. LE JUNIORES UNDER 19		800,00		900,00	05/09/2025	
CAMPIONATO "UNDER 18" DILETTANTI (Regionale)	300,00	450,00		800,00	05/09/2025	
ATTIVITA' AMATORI		400,00		1.400,00	30/09/2025	
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazio ne dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO	
REG.LE C/5 C/2	300,00	600,00	90,00	800,00	15/09/2025	
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	300,00	90,00	600,00	20/09/2025	
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	300,00	90,00	600,00	20/09/2025	
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	550,00	90,00	800,00	20/09/2025	
ATTIVITA' FEMMINILE	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazio ne dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO	
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	750,00	90,00	900,00	15/09/2025	
JUNIORES FEMMINILE		300,00		300,00	20/09/2025	

AFFILIAZIONI E CAMBI STATUS DA SGS A LND

CAMPIONATO	Quota associati LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
3 ^{la} CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	20/09/2025
REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	800,00	90,00	1.800,00	05/09/2025
CAMPIONATO "UNDER 18" DILETTANTI (Regionale) PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	450,00	90,00	1.800,00	05/09/2025
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota associati LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
REG. LE C/5 C/2 NUOVE AFF. cambi status da SGS	300,00	Gratuiti*	90,00	1.600,00	15/09/2025
PROV. LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	30/09/2025
REG. LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	20/09/2025
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	20/09/2025
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	20/09/2025
PROV. LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	20/09/2025
ATTIVITA' CALCIO FEMM. Nuove affiliazioni	Contingente associato	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	15/09/2025

Domande di ammissione per completamento Organico dei Campionati indetti dal Comitato Regionale Puglia per società non aventi diritto.

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore devono inviare l'apposito modello di **ripescaggio** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a mezzo POSTA ELETTRONICA (segreteria.pugliaInd@pec.it), PRIMA di procedere all'iscrizione on line.

Tale istanza, permetterà al Comitato Regionale di abilitare la Società a richiedere l'iscrizione al campionato a cui si vuole partecipare,

Il suddetto modello può essere inoltrato fino al giorno precedente la data di scadenza del termine ordinatorio del campionato a cui si vuole effettuare iscrizione.

Dopo aver trasmesso il modello, e ottenuta la possibilità di effettuare l'iscrizione al campionato superiore si potrà procedere alla compilazione della domanda di iscrizione, saldo e trasmissione di tutta la documentazione, attraverso il portale.

Si rappresenta, inoltre, che il **TERMINE** per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato superiore, ha **CARATTERE PERENTORIO** e che per le stesse **NON È AMMESSA RATEIZZAZIONE** del pagamento degli importi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 31, comma 2, lett. C, punto 4 del regolamento di lega (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione). (cfr nota Ind prot. 2506991 del 14/05/2025).

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Si riporta l'attenzione su quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2025 della Lega Nazionale Dilettanti

CAMPIONATO ECCELLENZA

... omissis...

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti o al Campionato giovanile "Under 21" (v. punto A/9 - 2 e 3, punto A/10 e punto A/11 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato come determinato dal Consiglio Direttivo del Comitato Puglia nella riunione del 26 Giugno 2025..

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), comprese le categorie di "fascia B" Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

CAMPIONATO PROMOZIONE

... omissis...

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti o al Campionato giovanile "Under 21" (v. punto A/9 - 2 e 3, punto A/10 e punto A/11 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato del Comitato come determinato dal Consiglio Direttivo del Comitato Puglia nella riunione del 26 Giugno 2025..

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (comprese le categorie di "fascia B" Under 16 e Under 14), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 26 Giugno 2025 ha deliberato l'obbligo per le Società di 1^a Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Under 18, Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15 indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Regionale Juniores Under 19".

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l'obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito sopra previsto.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2025 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti, che si stabilisce in € 100,00 per campionato.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 7/08/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci